

Deliberazione di iniziativa popolare

Proposta dai cittadini/e titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico

Oggetto: Indirizzi del Consiglio comunale di Torino a SMAT S.p.A. in ordine alla gestione del servizio idrico integrato per far fronte alla crisi climatica e all'incombente siccità, a tutela della risorsa idrica, dell'ambiente e della qualità della vita della cittadinanza.

Considerato che:

* **il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità**, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e la coesione sociale. Per le sue caratteristiche di centro abitativo nel quale si svolge la vita pubblica dei suoi abitanti, viene definito come il luogo della democrazia di prossimità.

* **la Costituzione italiana** riconosce questo ruolo all'art. 118 e **l'art. 42 della Legge n. 267/2000** Testo Unico degli Enti Locali - attribuisce ai Consigli comunali il potere di indirizzo sull'organizzazione dei pubblici servizi (punto e), sugli atti delle aziende pubbliche e partecipate (punto g), nonché poteri di nomina e di designazione dei rappresentanti del Comune presso tali aziende (punto m);

Vista la Convenzione istitutiva dell'ente di governo del Servizio Idrico Integrato territoriale ATO3 Torinese del giugno 1998, in attuazione della quale il Consiglio comunale di Torino, con **deliberazione n. 99 04149/64** del 19 luglio 1999 ha approvato la costituzione di SMAT S.p.A. quale Gestore unico per il servizio idrico nel bacino torinese al quale l'ATO3 Torinese, con **deliberazione n. 173** approvata del 27 maggio 2004 ha conferito la titolarità della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113 del d. lgs.267/2000.

Vista l'art. 2, n) dello Statuto della Città che impegna il Comune ad “assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa; e l'**articolo 80 - Servizio idrico integrato** che recita:


1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona¹.

Vista la deliberazione n. 01412/064 approvata dal Consiglio comunale di Torino il 5 maggio 2014 “Società SMAT S.P. A Modifica dello Statuto sociale e della Convenzione tra i soci SMAT ex articolo 30 T.U.EE. LL

¹ http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_07237.html

Atteso che la finalità dell’Azienda SMAT è l’erogazione a tutti gli abitanti dell’ATO3, del Servizio Idrico Integrato da gestire in modo trasparente e partecipativo, equo, senza fini di lucro come confermato dal Referendum del 2011, e di tutelare la risorsa acqua bene comune dall’incombente crisi climatica e ambientale nell’interesse delle generazioni future

Rilevata la contraddizione emersa negli ultimi anni che vede diminuire la quantità d’acqua erogata da SMAT S.p.A. all’utenza, ma aumentare notevolmente il fatturato dell’Azienda, come emerge dal seguente grafico, elaborato sulla base di dati ricavati dai bilanci di SMAT Spa.



Rilevati altresì i dati allarmanti relativi allo spreco idrico, dichiarati da SMAT Spa per l’anno 2021, che assommano al 34% dell’acqua prelevata (acqua erogata mc 201.454.818 a fronte di prelievi per mc 305.152.259), percentuale molto lontana dal 23% della media europea² ma anche dal 25% fissato da Arera quale obiettivo di efficienza.

Ricordato che il procedere finora inarrestabile della cementificazione dei suoli oltre a devastare il territorio provocando dissesti e calamità, a distruggere terreni fertili e specie animali e vegetali, a contribuire all’innalzamento delle temperature e a deturpare la bellezza del paesaggio, il cemento impermeabilizza il suolo e impedisce l’assorbimento delle acque piovane, sconvolgendo quindi il naturale ciclo idrico e impedendo una normale ricarica delle falde.

Ritenuto che la scarsità della risorsa, oggi più ancora che in passato, richiede una gestione pubblica e partecipata dai cittadini, volta alla tutela dell’acqua nell’interesse collettivo, all’acquisizione di una cultura del rispetto per l’acqua in quanto risorsa limitata, che come tale va utilizzata.

Evidenziato che il deterioramento delle condizioni ambientali causate dal cambiamento climatico non è un evento emergenziale ma è ormai un drammatico fenomeno irreversibile, che richiede l’applicazione di provvedimenti urgenti ma con una visione di lungo periodo di governo del bene comune e non di una merce, da gestire senza scopo di lucro e da preservare

² <https://www.eunews.it/2023/01/12/in-vigore-direttiva-ue-acqua-potabile/>

per le generazioni future, attuando finalmente la volontà popolare espressa nei Referendum del 2011

Ricordato infine che la composizione della tariffa idrica è oggetto a Torino e in tutta Italia di numerose vertenze anche giudiziarie, per il riconoscimento di illegittimità di alcune voci tariffarie come il conguaglio, o la morosità incolpevole, o i costi di certe operazioni finanziarie, che non rientrano nel recupero totale dei costi di gestione e di investimento (*full cost recovery*) previsto dalle leggi europee e nazionali

Dato atto che la Città di Torino è rappresentata dal Sindaco – o suo/a delegato/a – nell'Assemblea dei Comuni soci SMAT e nella Conferenza dei Rappresentanti degli Enti locali in ATO3 Torinese

dà mandato al Sindaco

di promuovere e sostenere in sede di Conferenza dei Sindaci di ATO3 Torinese e di Assemblea dei Comuni Soci Smat i seguenti indirizzi nella programmazione e gestione del Servizio Idrico Integrato della nostra Città:

- rafforzamento della natura pubblica di SMAT e dell'*in house providing* completando il trasferimento delle residue quote azionarie dei Soci SMAT diversi dai Comuni, sia in capo ai rispettivi Comuni sia tramite l'acquisto di azioni proprie da parte di SMAT, previsto dall'Art. 3 della sopra citata Convenzione tra i soci SMAT allegata alla deliberazione 01412/064 del 5 maggio 2014;
- recupero sollecito e potenziamento delle capacità tecniche e progettuali all'interno di SMAT, per non affidare più la progettazione **anche preliminare** dei grandi lavori alle aziende appaltatrici, privandosi di ogni concreta possibilità tecnica non solo di progettazione ma anche e soprattutto di controllo sull'esecuzione e gestione delle opere stesse;
- destinare la totalità degli utili SMAT alla sostituzione delle tubature degli acquedotti, oramai vetuste e soggette a rotture che determinano sprechi inaccettabili;
- tutelare le poche risorse idriche ancora non inquinate vincolando in maniera più stringente le aree di ricarica della falda e recuperando il ritardo accumulato nell'applicazione della normativa regionale sulle aree di salvaguardia dei punti di prelievo degli acquedotti;
- favorire il ripristino degli ecosistemi naturali secondo la normativa "Ripristino della Natura" approvata dal parlamento Europeo il 12 luglio 2023 volta a facilitare il ritorno degli ecosistemi naturali favorendo la rimozione di ostacoli come dighe e barriere di vario tipo al libero scorrimento dei fiumi;
- promuovere una cultura dell'acqua come risorsa limitata, che come tale va utilizzata, predisponendo e/o favorendo specifici interventi formativi, a partire dalle scuole, sensibilizzando comunque l'intera popolazione sulla necessità di evitare sprechi e sul responsabile impiego della risorsa, pur consapevoli delle minori entrate che ne deriverebbero per i ricavi di Smat S.p.A.;
- escludere le voci componenti la tariffa idrica non rispondenti a quanto disposto dall'art. 9, [Dir. n. 60/2000/CE](#) pagg. 21-22 per l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo i principi del recupero dei costi e del "chi inquina paga".